

CAPITOLATO SPECIALE

**AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 E SS.II. PER IL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E DI SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI E PER L'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. 25 E 41 DEL D. LGS. 81/2008.
CUP: E39I25001850002 CPV 85141000-9**

PREMESSA

Il Gal Sulcis Iglesiente Capoterra e Campidano di Cagliari (d'ora innanzi Gal Sulcis)", intende procedere con l'affidamento di un servizio con un unico operatore economico ex art. 50 del d.lgs. 36/2023, avente ad oggetto la consulenza professionale di natura intellettuale relativa al servizio di medico competente e di sorveglianza sanitaria ai sensi e per l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 25 e 41 del D.lgs 81/2008.

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il presente capitolato reca le caratteristiche descrittive delle prestazioni richieste per l'affidamento di un appalto avente ad oggetto la consulenza professionale di natura intellettuale relativa al servizio di medico competente e di sorveglianza sanitaria ai sensi e per l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 25 e 41 del D.lgs 81/2008.

Quanto indicato a seguire ha lo scopo di dare un'indicazione all'esecutore dei servizi minimi che dovranno essere forniti, tuttavia si specifica che l'appalto dovrà essere reso a regola d'arte secondo le indicazioni fornite nel presente capitolato e nella richiesta di preventivo.

ARTICOLO 2

SERVIZI RICHIESTI

L'operatore economico dovrà realizzare il servizio con i contenuti minimi sotto descritti:

Le prestazioni professionali oggetto della presente richiesta sono definite dagli articoli 25 e 41 del D.Lg. 81/08 e comprendono le seguenti attività:

- a) Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
- b) Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008, e nello specifico, dovranno essere predisposte le visite mediche per il personale del

GAL costituito in da 5 persone: di cui nr. 5 dipendenti; Si specifica che le 5 unità lavorative sono tutte inquadrate con contratto a tempo indeterminato con mansioni di direzione, istruttoria tecnico amministrativa, segreteria e comunicazione che svolgono attività prevalentemente d'ufficio con uso quotidiano di videoterminali, senza esposizione ad agenti chimici, rumore o altri rischi specifici eccetto quelli normalmente presenti in ufficio (stress da videoterminali, affaticamento visivo ecc.).

- c) Assicurare almeno un'uscita del medico e tecnico per visite ed esami strumentali.
- d) Informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi.
- e) Istituire anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio di cui alla lettera;
- f) Aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii;
- g) Consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., e con salvaguardia del segreto professionale.
- h) Consegnare al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornire le informazioni riguardo la necessità di conservazione.
- i) Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornire altresì, a richiesta, informazioni analoghe al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- j) Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria.
- k) Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.
- l) Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa da quella annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro al fine di provvedere alla annotazione nel documento di valutazione dei rischi.

- m) Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
- n) Partecipare alla riunione periodica annuale del S.P.P.
- o) Ogni altra attività che il D.Lgs n. 81/2008 art. 25,29 c.1, 40 e 41 pone a carico del medico competente.

L'importo di aggiudicazione deve considerarsi remunerativo di tutte le attività, le azioni e gli strumenti necessari per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento.

ARTICOLO 3

SPECIFICHE DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

Il servizio di dovrà essere realizzato per una durata pari a 36 mesi, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto o dall'avvio del servizio. È prevista la possibilità di rinnovo per un ulteriore periodo di due anni alle medesime condizioni contrattuali.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

L'esecutore si impegna a:

- realizzare i servizi oggetto del presente affidamento secondo le modalità e le tempistiche indicate in sede di offerta;
- Tutti i servizi dovranno avere gli standard richiesti di certificazione nel rispetto di quanto previsto nella richiesta di preventivo e nel presente capitolato tecnico;

ARTICOLO 5

IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo complessivo stimato per l'affidamento dell'incarico di medico competente e sorveglianza sanitaria è pari a € 1.890,00 esente IVA comprensivo dell'opzione di rinnovo. Tale valore è così ripartito:

DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO PARZIALE	DURATA
Servizio Medico Competente e Sorveglianza Sanitaria (Base)	€ 1.135,00	36 mesi
Opzione di Rinnovo	€ 755,00	24 mesi

TOTALE STIMATO (IVA esente)	€ 1.890,00	60 mesi
------------------------------------	-------------------	----------------

L'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 36/2023, la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo contrattuale per un ulteriore biennio (24 mesi), alle medesime condizioni economiche e tecniche pattuite.

Si specifica che tale servizio è esente IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 18 del D.P.R. 633/1972 e dell'art. 6, comma 10 della L. 133/1999. La prestazione è invece soggetta al pagamento dell'imposta di bollo, il cui onere complessivo è stimato in € 10,00 o secondo l'importo dovuto per legge in fase di fatturazione.

L'appalto si configura come un servizio di natura prettamente intellettuale in quanto ha ad oggetto prestazioni professionali svolte in via eminentemente personale e richiede competenze e conoscenze tecnico – specialistiche, pertanto non sono previsti costi di manodopera e oneri di sicurezza.

La base d'asta è stata formulata sulla base di indagine di mercato che ha permesso di stimare che il costo è:

- Conforme ai valori medi di mercato per il servizio di sorveglianza sanitaria.
- Il risultato di un confronto tra preventivi.

Pertanto la base d'asta è stata così determinata:

DESCRIZIONE VOCE	MEDICO COMPETENTE E VIGILANZA SANITARIA						
	I°2026	II° 2027	III° 2028	IV° 2029	V°2030		
Nomina medico competente	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €		
Visita medica+esame posturale rachide+visotest (biennale/quinquennale) € 75x n. 5 impiegati	375,00 €	0,00 €	150,00 €	0,00 €	375,00 €		
sopralluogo ambiente lavoro	80,00 €	0,00 €	80,00 €	0,00 €	80,00 €		
TOTALE	555,00 €	100,00 €	330,00 €	100,00 €	555,00 €		
Ulteriori visite a chiamata	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €		
TOTALE IMPONIBILE	605,00 €	150,00 €	380,00 €	150,00 €	605,00 €		
Imposta di bollo fatturazioni	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €	2,00 €		
BASE AFFIDAMENTO	1.135,00 €						
	IMPORTO OPZIONI E RINNOVI			755,00 €			
TOTALE COMPLESSIVO	1.890,00 €						
IMPOSTA DI BOLLO FATTURAZIONI	10,00 €						



ARTICOLO 6

DURATA DELL'APPALTO

Durata del servizio

La durata dell'appalto è stimata in 36 mesi, a decorrere dalla sottoscrizione del contratto o dall'avvio del servizio previa comunicazione dell'Amministrazione.

Opzione di rinnovo

Ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 36/2023, l'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo contrattuale per un ulteriore biennio (24 mesi), alle medesime condizioni economiche e tecniche pattuite in sede di affidamento. L'eventuale rinnovo sarà comunicato all'affidatario mediante posta elettronica certificata (PEC) prima della scadenza del termine che verrà indicato nel contratto.

Completamento delle attività in corso

L'affidatario resta obbligato, anche oltre la scadenza naturale o prorogata del contratto, a portare a compimento tutte le attività e le prestazioni previste dal presente Capitolato relative a pratiche e protocolli sanitari iniziati antecedentemente alla data di cessazione dell'incarico. Tali prestazioni dovranno essere concluse senza oneri aggiuntivi rispetto alle tariffe contrattualmente previste, al fine di garantire la continuità della sorveglianza sanitaria e la validità dei giudizi di idoneità ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

ARTICOLO 7 CONTRATTO

La stipula del contratto di appalto ha luogo entro il termine di trenta giorni dall'atto di affidamento, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Entro la data indicata dalla stazione appaltante l'appaltatore è obbligato:

- a versare anticipatamente eventuali spese contrattuali sostenute dall'amministrazione;
- a costituire una garanzia fideiussoria ex artt. 54 e 117 del Codice;
- a presentare ogni documento che sarà richiesto dalla stazione appaltante.

ARTICOLO 8 AVVIO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione appaltante, tramite il Responsabile unico del progetto/DEC, comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per la consegna del servizio. Il RUP/DEC e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale di avvio del servizio, la cui data corrisponde con quella di inizio dell'appalto.

Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio senza

giustificato motivo, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nonché, al verificarsi dei presupposti di legge, incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 9 CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso alle prestazioni, anche se non specificatamente richiamate, descritte nel presente capitolato, ivi comprese le spese accessorie ecc. occorrenti alla perfetta esecuzione del servizio in questione. Si intende inoltre remunerato qualsiasi onere, menzionato o meno nel presente capitolato, che sia inherente o conseguente ai diritti di cui si tratta; per cui l'appaltatore non potrà richiedere, per nessuna ragione, nuovi o maggiori compensi.

Il pagamento del corrispettivo avverrà a seguito di presentazione di fattura elettronica SENZA SPLIT PAYMENT (esente IVA ex art. 10 DPR 633/72), emessa con cadenza annuale posticipata, previa verifica della regolare esecuzione delle prestazioni richieste. La fattura dovrà riportare obbligatoriamente il codice CIG e, ove previsto, il codice CUP. Nello specifico:

- a) Il RUP/DEC accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali;
- b) il RUP/DEC adotta lo stato di avanzamento del servizio, contestualmente all'esito positivo dell'accertamento dei presupposti previsti nel contratto;
- c) il R.U.P. emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento del servizio o, per la rata di saldo, dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, e comunque non oltre sette giorni dalla data della loro adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 11 del Codice.
- d) L'esecutore dovrà emettere un documento con valore fiscale o altro documento riconosciuto ai fini di legge, intestato a al Gal;
- e) Il pagamento da parte del Gal, così come sopra menzionato, avverrà solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni dalla data di adozione dello stato di avanzamento del servizio o dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (per la rata di saldo).

Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente al Gal.

La ditta affidataria dovrà emettere in seguito al pagamento, apposite liberatorie firmate digitalmente secondo il modello che verrà fornito dal GAL.

ARTICOLO 10 CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il Gal si riserva la facoltà di respingere, senza che ciò comporti alcun costo a suo carico, i servizi eseguiti oltre i termini previsti per l'esecuzione o quelli non rispettosi delle condizioni di esecuzione previste dalla richiesta di offerta e dal presente capitolato speciale, salvo la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni collegati o derivanti da detto ritardo.

L'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione dell'appalto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Gal.

L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale determinando, conseguentemente, la risoluzione del contratto per colpa, l'addebito di ogni costo e onere derivante dal rinnovo della procedura d'appalto di cui si tratta.

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione, il Gal si riserva la facoltà di rifiutare in tutto o in parte la fornitura dei servizi, senza che questo comporti alcun onere od obbligo per lo stesso che potrà quindi affidare la relativa commessa ad altro operatore economico.

In detto caso, il Gal potrà procedere eventualmente con l'accollo dei costi ed oneri aggiuntivi derivanti dall'attivazione di una eventuale nuova procedura di aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ARTICOLO 11 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Durante tutta la vigenza del presente appalto, la ditta è obbligata nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita eventualmente sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, al rispetto di tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, assumendosi i relativi oneri.

La ditta si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, ed a semplice richiesta della stazione appaltante, i libri paga e le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio.

Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, il Gal ha la facoltà di segnalare la situazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro nonché di assumere ogni azione ritenuta opportuna in merito.

La ditta si obbliga, a rispettare tutte le condizioni normative e retributive, nessuna esclusa, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di settore.

ARTICOLO 12 RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE

L'operatore economico affidatario è l'unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio. L'affidatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente all'interno dei locali del Gal, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento.

L'operatore economico ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente disciplinare, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il Gal da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

ARTICOLO 13

ONERI E OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'affidatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- Tutte le spese sostenute per la partecipazione alla procedura;
- Tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per l'espletamento del servizio dal giorno della comunicazione dell'aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata.
- L'obbligo di dare immediato inizio all'espletamento del servizio previsto nel disciplinare non appena il contratto diventi efficace, fatta salva l'eventuale necessità di attendere la sottoscrizione di un verbale inizio attività ove previsto.
- La ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Gal non risultassero eseguiti a regola d'arte.
- L'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al Gal ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

ARTICOLO 14

SOSPENSIONE E RIPRESA DEL SERVIZIO

Quando ricorrono circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP/DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023

ARTICOLO 15

MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fermo quanto previsto per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento nei casi e secondo i limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, a cui si rinvia.

ARTICOLO 16 VERIFICA DI CONFORMITA' DELL'APPALTO

Il responsabile unico del progetto del Gal controlla l'esecuzione del contratto.

Il Gal procede con l'effettuazione delle verifiche di conformità, ai sensi dell'art. 116 comma 5 del D.Lgs 36/2023, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

All'esito positivo della verifica di conformità il RUP rilascia il certificato di pagamento all'Appaltatore.

Durante il corso dell'esecuzione contrattuale il Gal si riserva di effettuare verifiche e prove preliminari, al fine di

verificare l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore e in modo da potere tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate le condizioni di esecuzione stabilite dal contratto d'appalto.

La verifica di conformità consiste in una serie di prove atte a verificare la perfetta esecuzione del contratto quindi di quanto eseguito e consegnato e il rispetto di tutte le funzionalità richieste.

Resta inteso che la verifica non comporta in nessun caso, alcun onere per il Gal.

ARTICOLO 17 PENALI IN CASO DI INADEMPIMENTO

Nel caso in cui i servizi oggetto di questo appalto non siano espletati da parte della impresa appaltatrice nei termini stabiliti, secondo le indicazioni contenute nel presente capitolato speciale, nei documenti contrattuali, nella relazione tecnica presentata dall'operatore economico, ed in ottemperanza agli ordini di servizio del Gal, o siano riscontrate defezioni e inadempimenti nel servizio stesso, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione contestata entro il termine stabilito in sede di contestazione (qualora sia possibile), saranno addebitate le penalità di seguito elencate

- In caso di mancato rispetto del termine di 3 giorni - dalla ricezione della Pec di contestazione – per ottemperare all'inadempimento o al ritardo contestato - sarà applicata, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale a carico del prestatore inadempiente pari all'1% dell'importo di aggiudicazione.
- In caso di mancato rispetto dei termini previsti per la gestione delle pratiche ordinarie, ovvero di persistente ed ingiustificata irreperibilità dell'affidatario, tale da ingenerare un aggravio a carico del Gal, potrà essere applicata una penale a carico dell'operatore economico, pari all'1% del valore dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo

Gli eventuali ritardi/inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal RUP/DEC. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione.

Nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla Ditta, il Gal ne darà comunicazione alla stessa entro il termine di trenta giorni; in caso contrario verrà comunicato l'ammontare della penale che, salvo diversi accordi, sarà trattenuto dalla prima fattura utile ovvero dal deposito cauzionale. Il Gal, oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito e delle maggiori spese sostenute come conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

In aggiunta all'applicazione della penalità di cui al presente articolo, il Gal potrà comunque procedere all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati o carenti servizi contestati, addebitando alla Ditta appaltatrice il relativo costo.

In ragione della gravità dell'inadempimento il Gal avrà il diritto di disporre, oltre alle predette penali, la risoluzione del contratto. In ogni caso si procederà alla risoluzione contrattuale qualora il totale delle penali dovesse superare il 10% dell'importo del contratto, al netto di IVA.

ARTICOLO 18 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, il Gal si riserva la facoltà di risolvere immediatamente lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:

- a. in caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente a carico dell'appaltatore;
- b. per inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
- c. per mancata assunzione del servizio entro il termine fissato dal contratto o dall'amministrazione;
- d. qualora l'appaltatore non si conformi, nel termine di volta in volta indicato, all'ordine di servizio di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- e. in occasione della violazione di quattro ordini di servizio, anche non consecutivi, disposti dal RUP/Direttore dell'esecuzione;
- f. nei casi di abbandono e/o interruzione ingiustificata del servizio;
- g. nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- h. nel caso l'impresa affidataria impieghi personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione.
- i. In caso di subappalto abusivo o non autorizzato;
- j. In caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del Gal, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L'impresa affidataria, inoltre, incorrerà nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata dal Gal, al verificarsi dei presupposti di legge, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l'interruzione del servizio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità qualora l'impresa affidataria, opportunamente avvisata, non adempirà a ciò, il Gal potrà rivalersi sui crediti dell'impresa stessa per i servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione che deve essere immediatamente integrata.

Oltre alle suindicate motivazioni e quelle previste per legge, la risoluzione potrà avere luogo anche nel caso l'inadempimento risulti da reclami presentati al Gal da parte dei soggetti che fruiscono dei servizi.

ARTICOLO 19 RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 123 del Codice dei contratti, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in

magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al Codice. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.

ARTICOLO 20

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'articolo 120 comma 12 del D.Lgs.n. 36/2023 e della l. 21 febbraio 1991, n. 52.

ARTICOLO 21

PROCEDURE IN CASO DI LIQUIDAZIONE DELL'APPALTATORE, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Si applicano le disposizioni dell'art 124 D.Lgs.n. 36/2023 in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

ARTICOLO 22

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 23

GARANZIA DEFINITIVA

Prima della sottoscrizione del contratto l'operatore economico deve produrre la garanzia definitiva di cui agli artt. 53 comma 4 e 117 del Codice nella misura del 5% dell'importo contrattuale, costituita secondo le modalità indicate nel predetto art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

ARTICOLO 24 FORO COMPETENTE

Ove dovessero insorgere controversie tra il Gal e l'impresa esecutrice in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, l'appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del Servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate contestazioni per iscritto alla stazione appaltante, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari, è escluso l'Arbitrato.

ARTICOLO 25 PRIVACY

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati è il Presidente del Gal Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari. I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso l'Interessato, oppure presso i soggetti legittimati ad acquisirli e a renderli disponibili al Gal (esempio: Camere di commercio, INPS, SIAN, ecc.). I trattamenti sono effettuati con strumenti manuali e/o informatici e telematici, applicando criteri di organizzazione ed elaborazione adeguati alle finalità del trattamento stesso e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

La Direttrice

(Dott.ssa Nicoletta Piras)